

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 1 de Pamplona (Spagna) il 5 febbraio 2018 — Daniel Ustariz Aróstegui / Departamento de Educación del Gobierno de Navarra

(Causa C-72/18)

(2018/C 161/19)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 1 de Pamplona

Parti

Ricorrente: Daniel Ustariz Aróstegui

Resistente: Departamento de Educación del Gobierno de Navarra

Questione pregiudiziale

Se la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, approvato con la direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999 ⁽¹⁾, debba essere interpretata nel senso che osta a una normativa regionale, come quella in questione nel procedimento principale, che esclude espressamente il riconoscimento e il pagamento di un' determinata retribuzione aggiuntiva a favore del personale delle pubbliche amministrazioni della Navarra appartenente alla categoria di «impiegato amministrativo» — con un contratto a tempo determinato — in quanto tale retribuzione integrativa costituisce una retribuzione per la promozione e lo sviluppo di una carriera professionale specifica ed esclusiva del personale appartenente alla categoria di «funzionario pubblico» — con un contratto a tempo indeterminato.

⁽¹⁾ Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43).

Impugnazione proposta il 6 febbraio 2018 da Sophie Montel avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 29 novembre 2017, causa T-634/16, Montel / Parlamento

(Causa C-84/18 P)

(2018/C 161/20)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Sophie Montel (rappresentante: G. Sauveur, avocat)

Altre parti nel procedimento: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

- Riformare la sentenza impugnata; quindi:
- annullare la decisione del Segretario generale del Parlamento europeo del 24 giugno 2016, notificata il 6 luglio 2016, la quale precisava che «l'importo di EUR 77 276,42 è stato indebitamente versato alla sig.ra Sophie Montel» e imponeva all'ordinatore competente e al servizio contabile dell'istituzione il recupero di tale importo;
- annullare contestualmente la nota di addebito n. 2016-897, sottoscritta dal Direttore generale delle finanze medesimo in data 4 luglio 2016;
- statuire sull'importo da attribuire alla ricorrente quale risarcimento per il danno morale derivante dalle accuse infondate emesse prima che fosse conclusa una qualsivoglia indagine, per il danno arrecato alla sua immagine e per il grave disagio causato alla sua vita personale e politica dalla decisione impugnata;

- statuire sull'importo da attribuire alla ricorrente a titolo delle spese processuali;
- condannare il Parlamento europeo alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

1. Primo motivo attinente all'incompetenza dell'autore dell'atto

- Le questioni finanziarie sono di competenza dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo e non del Segretario generale.
- Assenza di delega per il Segretario generale.
- Eccezione d'illegittimità a causa del pregiudizio all'indipendenza dei parlamentari e al diritto ad un giudizio imparziale.

2. Secondo motivo attinente alla violazione del principio «*electa una via*».

- Il Presidente del Parlamento ha adito l'OLAF e la giustizia francese.

3. Terzo motivo attinente alla violazione dei diritti della difesa

- Violazione della presunzione d'innocenza da parte del Presidente del Parlamento.
- L'amministrazione del Parlamento è giudice e parte.
- Modifica delle censure sollevate dal Parlamento nel corso della procedura.
- Rifiuto da parte del Segretario generale di sentire la ricorrente.

4. Quarto motivo attinente all'inversione dell'onere della prova.

- Il Parlamento ha imposto alla ricorrente di fornire la prova che essa non ha commesso alcuna violazione allorché non disponeva di alcun elemento atto a consentire di rilevare in modo affidabile l'esistenza di una violazione.

5. Quinto motivo attinente all'insufficienza della motivazione

- Il solo motivo sollevato è la pubblicazione di un organigramma, mentre quest'ultimo non dimostra nulla.

6. Sesto motivo attinente alla violazione dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento.

- Nessuna regola stabilisce l'elenco dei documenti da fornire e la ricorrente è pertanto soggetta all'arbitrarietà del Parlamento.

7. Settimo motivo attinente alla violazione dei diritti civili degli assistenti parlamentari.

- Il Parlamento vieta agli assistenti di esercitare un'attività politica.

8. Ottavo motivo attinente al trattamento discriminatorio, al «*Fumus persecutionis*» e allo sviamento di potere.

- La ricorrente ha subito tale procedura a causa dell'ostilità politica manifestata dal Presidente del Parlamento europeo

9. Nono motivo attinente al pregiudizio all'indipendenza dei deputati.

- Le mansioni dell'assistente parlamentare non si limitano al lavoro legislativo.

10. Decimo motivo attinente alla mancanza di fondamento sotto il profilo fattuale

- Il Parlamento si è limitato a rispondere che i documenti comunicati dalla ricorrente non provavano nulla mentre tali documenti fornivano la prova del lavoro dell'assistente.
- Il Parlamento non è in misura di provare le sue affermazioni.

11. Undicesimo motivo attinente alla violazione del principio di proporzionalità

- L'organigramma (punto di partenza delle procedure avviate dal Presidente del Parlamento) è stato pubblicato nel febbraio del 2015 ma il recupero dell'indebitato risale all'agosto del 2014.

Ricorso proposto il 7 febbraio 2018 — Commissione europea / Granducato di Lussemburgo

(Causa C-86/18)

(2018/C 161/21)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Ondrůšek, F. Thiran, G. von Rintelen, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, avendo omesso di adottare entro il 18 aprile 2016 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94, pag. 1), o, comunque, non avendo comunicato tali misure alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'articolo 51 di tale direttiva;
- infliggere al Granducato di Lussemburgo, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, del TFUE, il pagamento di una penalità dell'importo di EUR 12 920 al giorno a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza nella presente causa per inadempimento dell'obbligo di comunicazione delle misure di recepimento della direttiva 2014/23/UE;
- condannare Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

1. Gli Stati membri avevano l'obbligo, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, di adottare le disposizioni necessarie a conformarsi a tale direttiva entro il 18 aprile 2016. A seguito della mancata comunicazione di misure di recepimento della direttiva da parte del Lussemburgo, la Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia.
 2. Nel suo ricorso, la Commissione propone che sia inflitta al Lussemburgo una penalità giornaliera pari a EUR 12 920. L'importo della penalità è stato calcolato in considerazione della gravità e della durata dell'infrazione, nonché dell'effetto dissuasivo in funzione della capacità finanziaria di tale Stato membro.
-